



COMUNE DI MONTEGRANARO  
Provincia di Fermo

Piazza Mazzini, n. 1 – 63812 Montegranaro

Prot. 12846 del 04/07/2018

Gent.mo Sig. Vitali Milko  
c.da Santa Maria n. 600/f  
63812 - Montegranaro

**Oggetto: interrogazione al Sindaco del Comune di Montegranaro prot. 10762/2018**

In riferimento alla Sua nota di cui all'oggetto, il sottoscritto Sindaco di Montegranaro riferisce quanto è stato possibile riscontrare tramite la documentazione agli atti del Comune.

In particolare, risultano verificate le circostanze descritte nei Suoi quesiti nn. 1, 2, 3 e 4.

In relazione ai quesiti nn. 5 e 6, risulta verificato quanto dalla S.V. affermato, in relazione alla proposta a firma dell'Arch. [redacted] e alla successiva deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 17/06/2010 con cui si dichiarava "la compatibilità paesistico ambientale ai sensi degli artt. 46 e 63 ter delle NTA del PPAR per i lavori di realizzazione impianto fotovoltaico completo di cavidotto di allacciamento alla cabina elettrica, recinzione e siepe in via Pamperso di questo Comune Fg. 21 mapp. 152 richiesti dal Sig. Milko Vitali".

In relazione alla richiesta n. 7, non risultano atti.

In relazione al quesito n. 8, risulta la richiesta di accesso agli atti prot. 19560 del 25/10/2010, mentre non risulta alcun atto da cui emerga il consenso o il diniego all'accesso richiesto.

Risulta verificata la circostanza di cui al quesito n. 9.

In relazione al quesito n. 10 risulta verificata la circostanza per cui nelle prescrizioni particolari del permesso di costruire 79/2010 il responsabile del settore, Arch. [redacted] scriveva "Fg. 17 Part. 310".

In relazione ai punti nn. 11 e 12, risulta verificato che nel permesso di costruire n. 78/2010 veniva richiamato l'obbligo ad uniformarsi a n. 2 prescrizioni particolari: la sottoscrizione di una convenzione ex art. 77 bis del R.E.C. e il pagamento a favore del Comune del 5% del fatturato annuo o nelle quantità/modalità normative vigenti alla fine dei lavori di installazione dell'impianto.

In relazione ai punti nn. 13 e 14, risulta verificato che nel permesso di costruire n. 80/2010 veniva richiamato l'obbligo ad uniformarsi a n. 2 prescrizioni particolari: la sottoscrizione di una convenzione ex art. 77 bis del R.E.C. e il pagamento a favore del Comune del 5% del fatturato annuo o nelle quantità/modalità normative vigenti alla fine dei lavori di installazione dell'impianto.

Risulta verificata la circostanza di cui al punto n. 15.

Relativamente al quesito n. 16 non esistono atti a riscontro della fattispecie.

Risulta verificata la circostanza di cui al punto n. 17.

In riferimento al quesito n. 18 risulta verificato che al foglio 21, Part. 5, vi sia un edificio di categoria B e che nel permesso di costruire 79/2010 non è stata applicata la stessa prescrizione della distanza di 40 metri.

In relazione al punto n. 19 non risulta la presenza di una piantina di visura catastale.

In relazione al punto n. 20, con data 03/11/2010 risulta allegata alla tavola D/3 una piantina catastale con timbro e firma autografa dell'Arch. [redacted]

Relativamente ai quesiti nn. 21, 22 e 23, il sottoscritto non ha alcun elemento a riscontro e, quindi, l'unico soggetto a cui la S.V. potrà formulare tali domande è l'Arch. [redacted]

In relazione ai quesiti nn. 24 e 25, risulta che l'allora Segretario generale, con nota prot. 9668/2011 abbia chiesto all'Arch. [redacted] in riferimento al ricorso straordinario al Capo dello Stato relativo al permesso



COMUNE DI MONTEGRANARO  
Provincia di Fermo

Piazza Mazzini, n. 1 – 63812 Montegranaro

di costruire 79/2010 e alla connessa richiesta del Ministero Infrastrutture e Trasporti, di produrre la documentazione ai fini dell'inoltro al Ministero.

Risultano verificate le circostanze di cui ai nn. 26, 27 e 28.

In relazione al punto n. 29 l'unico soggetto a cui la S.V. potrà formulare tali domande è l'Arch.

In relazione al punto n. 30 risulta verificato che l'Arch. [redacted] confermava quanto affermato dall'Ing. [redacted]

Risulta verificato il punto n. 31.

In relazione ai punti nn. 32 e 33, risulta che l'Arch. [redacted] con nota prot. 14364 del 03/09/2015 righeva delle controdeduzioni in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in revocazione del 26/06/2015, ma non sono stati rinvenuti atti utili ad indicare il conferimento di un formale incarico alla redazione delle stesse.

In riferimento al punto n. 34, risulta verificato che l'Arch. [redacted] abbia inviato le suddette controdeduzioni, riportando la seguente frase "solo a seguito di una eventuale variante urbanistica derivante dall'annullamento della scheda di censimento redatta dal Comune di Montegranaro, sarà possibile introdurre distanze inferiori da quella prevista per gli edifici A2".

In relazione al punto n. 35 risulta verificato che al Ministero Infrastrutture e Trasporti è stata trasmessa la citata nota prot. 14364/2015 dell'Arch. [redacted]

In relazione al punto n. 36, il sottoscritto non può riferire di dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi all'autorità giudiziaria penale.

Risultano verificate le affermazioni di cui ai punti nn. 37 e 38.

In relazione al punto n. 39 risulta verificato che il Consiglio Comunale di Montegranaro ha cancellato dal "Censimento degli edifici in zona rurale" la scheda 189/A2.

Risulta verificato che la S.V. presentava le richieste di accesso agli atti di cui al punto n. 40, ma tutto ciò che riguarda l'incontro con il Dott. [redacted] (anche in riferimento al punto n. 41) può essere chiesto soltanto a quest'ultimo.

Risultano verificate le circostanze di cui ai punti nn. 42, 43 e 44.

Quanto al punto n. 45, risulta un dato oggettivo che i campi fotovoltaici, in quanto soggetti ad IMU, determinino entrate erariali.

Risulta verificato quanto al punto n. 46, in quanto la prescrizione dell'Arch. [redacted] circa la distanza è intervenuta successivamente ai fatti e atti citati.

In riferimento al punto 47, trattandosi di fattispecie ipotetiche, il danno erariale non può essere configurato.

In riferimento al punto n. 48, risulta verificato che i tecnici comunali Ing. [redacted] e Arch. [redacted] sulla questione in oggetto, hanno espresso una posizione differente da quanto precedentemente affermato dall'Arch. [redacted]

In relazione al punto n. 49, non può il Comune addebitare danni a chicchessia, in assenza di un giudicato che formalizzi e quantifichi un danno concreto.

Distinti saluti,

Montegranaro, 4 luglio 2018



Il Sindaco  
Dott.ssa Ediana Mancini

[Handwritten signature]